CAMERA DEI DEPUTATI N. 1170

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TRIVA, LA BELLA, VENTUROLI, ABBIATI DOLORES, ASTOLFI MARUZZA, BIANCHI ALFREDO, CASAPIERI QUAGLIOTTI CARMEN, CERRA, CHIOVINI FACCHI CECILIA, de CARNERI, DI GIOIA

Presentata il 17 novembre 1972

Ordinamento del personale sanitario medico e farmacista degli enti ospedalieri

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Come è noto, scaduto il periodo triennale fissato dall'articolo 64 della legge ospedaliera n. 132, termine entro il quale avrebbero dovuto essere banditi i concorsi per l'assunzione negli enti ospedalieri dei medici e farmacisti necessari a completare gli organici, il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, che i concorsi avrebbe dovuto disciplinare, si è rivelato inadeguato a risolvere razionalmente il problema; anzi per molti versi lo ha ulteriormente aggrovigliato.

E non solo il citato decreto del Presidente della Repubblica si è dimostrato negativo per la normativa concorsuale in genere, ma per l'intiero ordinamento del personale sanitario medico e farmacista, tanto che da ogni parte (organizzazioni di categoria, ordini professionali, sindacati, amministrazioni ospedaliere, enti locali, organi di stampa, partiti politici) si pone con forza l'esigenza di una revisione globale, con particolare evidenza alla normativa concorsuale, per andare a norme che garantiscano, in primo luogo, un salto qualitativo dell'assistenza ospedaliera al degente precipitata a livelli divenuti intollerabili, attraverso un nuovo ordinamento che faccia perno sul « tempo pieno » come regola costante; che assicuri la selezione dei professionisti migliori, più preparati nella teoria e nella pratica, ponendo in essere meccanismi che non si prestino a nepotismi e favoritismi di sorta, assicurando contemporaneamente la regolare periodicità dei concorsi stessi onde si ponga fine alla pratica degli « incarichi » provvisori e alle dannose conseguenze, di ogni genere, che tale abusata pratica comporta.

I firmatari proponenti di questa proposta, presa in esame la proposta elaborata dagli assessori alla sanità di tredici Regioni autonome, l'hanno ritenuta idonea, in via di massima, al raggiungimento di questi presupposti, e accogliendo l'invito degli assessori stessi, l'hanno fatta propria, senza apportarvi modifi-

che di rilievo, e la sottopongono al vostro esame perché sia oggetto di un confronto diretto delle forze politiche parlamentari migliorata, con il contributo di tutti, nelle parti ove deve esserlo e prontamente approvata.

La proposta si articola in quattro capitoli che affrontano la classificazione e le attribuzioni del personale sanitario laureato dipendente degli enti ospedalieri (capo I); la normativa dei concorsi dello stesso personale, che si svolgeranno su base regionale e sono indetti, una volta l'anno, dai presidenti delle giunte regionali (capo II); il servizio del personale medico, rendendo obbligatorio il « tempo pieno » per tutto il personale medico, sia pure in tempi diversi, e dando facoltà alle Regioni di stabilire, con proprie leggi, i casi di « tempo definito » in deroga alla regola generale (capo III); l'organizzazione dipartimentale e la istituzione dei comitati ospedalieri (capo IV).

La proposta comprende anche una norma transitoria per il personale sanitario non di ruolo, accresciutosi enormemente proprio a causa delle deficienze normative in vigore, consistente nell'espletamento di concorsi riservati a questo personale fuori ruolo e limitatamente al posto da ciascuno ricoperto interinalmente, superato il quale, gli interessati possono accedere nei ruoli.

La chiarezza dell'articolato, ci esime dal farne una più analitica descrizione; affidiamo quindi il testo all'esame collegiale della Camera, certi che esso incontrerà la maggioranza dei favori.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO PRIMO

IL PERSONALE SANITARIO DEGLI ENTI OSPEDALIERI

NORME GENERALI

ART. 1.

(*Personale sanitario degli enti ospedalieri*).

Il personale sanitario degli enti ospedalieri, che appartiene alle carriere direttive, è costituito da:

a) medici con funzioni igienico organizzative;

b) medici con funzioni di diagnosi e cura;

c) farmacisti.

ART. 2.

(*Attribuzioni dei medici con funzioni igienico organizzative*).

I medici con funzioni igienico organizzative coadiuvano l'amministrazione ospedaliera nell'organizzazione e coordinamento dei servizi ospedalieri e nei rapporti con le altre strutture sanitarie locali. Partecipano all'attività di ricerca scientifica, didattica e di aggiornamento del personale, promossa dall'amministrazione.

Il sovraintendente sanitario coordina, sentiti, sulle questioni più importanti, gli altri medici con funzioni igienico organizzative, l'attività igienico organizzativa disposta dall'ente da cui dipendono più ospedali e ne risponde all'amministrazione.

Il direttore sanitario coordina ai fini igienico organizzativi, sentiti sulle questioni più importanti gli altri medici con funzioni igienico organizzative l'attività dell'ospedale cui è preposto e ne risponde all'amministrazione. Vigila su tutto il personale sanitario, tecnico, sanitario ausiliario ed esecutivo addetto ai servizi sanitari dell'ospedale.

I vice direttori e gli ispettori sanitari espletano le mansioni a loro delegate, assolvono gli

incarichi loro demandati e coadiuvano il sovraintendente ed il direttore sanitario nello espletamento delle rispettive attribuzioni.

Le leggi regionali stabiliscono in quali ospedali le funzioni igienico-organizzative possono essere affidate per incarico e definiscono gli schemi organizzativi delle funzioni medesime nonché i criteri per le sostituzioni temporanee.

ART. 3.

(*Attribuzioni dei medici con funzioni di diagnosi e di cura*).

I medici con funzioni di diagnosi e cura definiscono i criteri della diagnosi e della cura, hanno la responsabilità dei malati loro affidati, partecipano all'attività di ricerca scientifica, di didattica e di aggiornamento del personale promossa dall'amministrazione.

Il primario coordina l'attività diagnostico-curativa e vigila sulla disciplina del personale sanitario, tecnico, sanitario ausiliario ed esecutivo assegnato alla divisione o servizio.

L'aiuto, ferme le funzioni di cui al primo comma, collabora direttamente con il primario nell'espletamento dei compiti a questi attribuiti.

L'assistente, ferme le funzioni di cui al primo comma, collabora con il primario e con l'aiuto.

Le leggi regionali definiscono gli schemi organizzativi delle funzioni di diagnosi e cura, nonché i criteri per le sostituzioni temporanee.

ART. 4.

(*Attribuzioni dei farmacisti*).

I farmacisti sono responsabili del servizio di farmacia e del materiale in deposito.

Assicurano per la parte di loro competenza la consulenza e l'informazione scientifica; partecipano all'attività di ricerca scientifica, di didattica e di aggiornamento del personale promossa dall'amministrazione.

Il direttore di farmacia dirige il servizio farmaceutico dell'ospedale e vigila sulla disciplina del personale assegnato al servizio.

Il farmacista coadiuva il direttore della farmacia assumendo con lui la responsabilità del buon andamento del servizio.

CAPO SECONDO

CONCORSI DEL PERSONALE OSPEDALIERO

SEZIONE PRIMA.

CONCORSI COMPLESSIVI SU BASE REGIONALE.

ART. 5.

(*Concorsi complessivi su base regionale per l'assunzione del personale sanitario medico e farmacista presso gli enti ospedalieri*).

I concorsi a posti di sovraintendente sanitario, direttore sanitario, ispettore sanitario, primario, aiuto, assistente, direttore di farmacia e farmacista presso gli enti ospedalieri sono indetti una volta all'anno dal presidente della giunta regionale.

ART. 6.

(*Adempimenti degli enti ospedalieri*).

Entro il 31 gennaio di ogni anno i presidenti degli enti ospedalieri trasmettono al presidente della giunta regionale l'elenco dei posti vacanti al 1° gennaio dell'anno medesimo per i quali devono essere indetti pubblici concorsi.

Gli elenchi devono contenere tutti i dati necessari da inserire nel bando di concorso.

Gli enti ospedalieri possono stabilire con deliberazione del consiglio di amministrazione che taluni dei posti vacanti non siano messi a concorso qualora ciò non sia di pregiudizio al buon andamento dei servizi, in conformità ad esigenze di programmazione del personale e di attivamento dei servizi ospedalieri. Copia della deliberazione è trasmessa al presidente della giunta regionale entro lo stesso termine indicato nel primo comma.

Le funzioni connesse ai posti che si chiede non siano messi a concorso non possono essere svolte sotto qualsiasi forma. I sanitari non di ruolo a qualsiasi titolo nominati ai posti medesimi decadono dalla nomina.

ART. 7.

(*Bandi di concorso*).

I concorsi sono indetti con decreto del presidente della giunta regionale entro il mese di febbraio di ogni anno per il numero dei

posti di sanitario ospedaliero complessivamente vacanti negli enti ospedalieri, distinti per qualifica e specialità.

I bandi di concorso sono pubblicati nel *Bollettino Ufficiale* della regione e di essi è dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso nel *Bollettino Ufficiale* della regione ed è indicato nel bando stesso.

I bandi indicano altresì i posti messi a concorso, il loro numero, i documenti prescritti, i requisiti, le condizioni e, nei concorsi per esami, il programma delle relative prove, ripartizione dei punti assegnati a titoli e prove, l'avvertenza che nella domanda di ammissione i candidati devono indicare, a pena di esclusione dal concorso, l'ordine di preferenza dei posti in numero non superiore a tre, per i quali intendono concorrere.

ART. 8.

(*Ammissione ai concorsi*).

All'ammissione dei candidati provvede il presidente della giunta regionale con proprio decreto.

L'esclusione dal concorso può essere disposta soltanto per difetto dei requisiti prescritti e con provvedimento motivato.

ART. 9.

(*Concorsi per titoli e concorsi per titoli ed esami*).

Il concorso a posti di sovraintendente sanitario ho luogo esclusivamente per titoli tra i sovraintendenti sanitari e i direttori sanitari; gli altri concorsi ai posti indicati nell'articolo 5 hanno luogo per titoli ed esami, secondo le norme della presente legge.

I titoli consistono in titoli di studio e di servizio, nonché nelle pubblicazioni.

Gli esami consistono, per il personale medico, in una prova teorica col sistema dei questionari a scelta multipla, in una relazione scritta su un caso clinico e in prove pratiche; per il personale farmacista, in una prova teorica col sistema dei questionari a scelta multipla, in una relazione scritta su una operazione tecnico-farmaceutica e in prove pratiche.

Gli atti del concorso e le valutazioni, che devono essere motivate, possono essere dati in visione a chiunque ne abbia interesse.

Nei concorsi per titoli ed esami la valutazione dei titoli deve avere luogo prima dell'inizio della correzione degli elaborati scritti.

ART. 10.

(*Requisiti generali di ammissione ai concorsi*).

Possono partecipare ai concorsi previsti dalla presente legge coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:

a) laurea in medicina e chirurgia o in farmacia, abilitazione professionale, iscrizione all'albo professionale;

b) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) buona condotta morale e civile;

d) idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione prima di procedere alla nomina ha facoltà di sottoporre a visita medica i vincitori del concorso.

Non possono partecipare ai concorsi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione ad esclusione del requisito dell'età che deve essere posseduto alla data del bando.

ART. 11.

(*Requisiti specifici di ammissione ai concorsi*).

I requisiti di ammissione ai concorsi previsti dalla presente legge sono i seguenti:

a) concorso per titoli al posto di sovrintendente sanitario:

qualifica di sovraintendente sanitario di ruolo ovvero servizio di ruolo in qualità di direttore sanitario da almeno cinque anni;

b) concorso per titoli ed esami al posto di direttore sanitario:

qualifica di direttore sanitario di ruolo ovvero servizio di ruolo in qualità di vice direttore sanitario da almeno due anni; ovvero servizio di ruolo in qualità di ispettore sanitario da almeno sette anni; ovvero servizio di ruolo in qualità di assistente presso gli istituti universitari di igiene da almeno otto anni,

con qualifica di aiuto da almeno due anni; ovvero servizio di ruolo in qualità di funzionario medico del Ministero della sanità o della regione, o di ufficiale sanitario presso comuni o consorzi di vigilanza igienica e profilassi da almeno dieci anni;

c) concorso per titoli ed esami al posto di vice direttore sanitario:

qualifica di vice direttore sanitario di ruolo oppure servizio di ruolo in qualità di ispettore sanitario con almeno tre anni di servizio, oppure servizio di ruolo in qualità di assistente presso gli istituti universitari di igiene, o di funzionario medico del Ministero della sanità o delle regioni, o di ufficiale sanitario presso comuni o consorzi di vigilanza igienica e profilassi con almeno cinque anni di servizio;

d) concorso per titoli ed esami al posto di ispettore sanitario:

qualifica di ispettore sanitario di ruolo, ovvero servizio di ruolo in qualità di assistente presso gli istituti universitari di igiene, o di funzionario medico del Ministero della sanità o delle regioni, o di ufficiale sanitario presso comuni o consorzi di vigilanza igienica e profilassi, ovvero certificazione di avere svolto il tirocinio pratico di cui alla sezione seconda del presente capo. Il giudizio sul tirocinio sarà valutato fra i titoli;

per i concorrenti non di ruolo: età non superiore a 35 anni, fatte salve le elevazioni di legge;

e) concorso per titoli ed esami al posto di primario:

qualifica di primario di ruolo della disciplina per cui è bandito il concorso, ovvero servizio di ruolo in qualità di aiuto ospedaliero della medesima disciplina per cui è bandito il concorso, ovvero servizio di ruolo in qualità di aiuto ospedaliero della medesima disciplina da almeno quattro anni; ovvero servizio di ruolo in qualità di assistente universitario nella medesima disciplina da almeno quattro anni;

f) concorso per titoli ed esami al posto di aiuto:

qualifica di aiuto ospedaliero di ruolo della disciplina per cui è bandito il concorso, ovvero servizio di ruolo in qualità di assistente ospedaliero o universitario della medesima disciplina da almeno quattro anni;

g) concorso per titoli ed esami al posto di assistente:

qualifica di assistente ospedaliero o universitario di ruolo ovvero certificazione di avere svolto il tirocinio pratico di cui alla se-

zione seconda della presente legge; il giudizio sul tirocinio sarà valutato per i titoli;

per i concorrenti non di ruolo: età non superiore a 35 anni, fatte salve le elevazioni di legge;

h) concorso per titoli ed esami al posto di direttore di farmacia:

servizio di ruolo con la qualifica di farmacista in ospedale sia civile, sia militare, sia psichiatrico, o presso farmacia dipendente da enti pubblici, ovvero servizio di ruolo negli istituti universitari di farmacologia, o di chimica farmaceutica o di tecnica farmaceutica o legislazione farmaceutica, ovvero nella carriera dei farmacisti del Ministero della sanità o delle regioni da almeno sei anni;

i) concorsi per titoli ed esami al posto di farmacista:

qualifica di farmacista di ruolo in servizio presso enti ospedalieri e policlinici universitari o in servizio presso il Ministero della sanità o le regioni o presso farmacie dipendenti da enti pubblici ovvero di assistente di ruolo presso istituti universitari di farmacologia, o di chimica farmaceutica o di tecnica farmaceutica e legislazione farmaceutica; ovvero certificazione di avere svolto il tirocinio pratico di cui alla sezione seconda del presente capo. Il giudizio sul tirocinio sarà valutato fra i titoli;

per i concorrenti non di ruolo: età non superiore a 35 anni, fatte salve le elevazioni di legge.

Nei concorsi a posti di assistente radiologo e anestesista è requisito di ammissione anche la relativa specializzazione.

Nei concorsi a posti di primario o aiuto cui non corrispondono specialità ufficialmente riconosciute è requisito d'ammissione la specializzazione in materia affine o in materia generale che la comprenda.

SEZIONE SECONDA.

TIROCINIO PRATICO.

ART. 12.

(*Tirocinio pratico*).

Per essere ammessi a sostenere i concorsi pubblici a posti di ispettore sanitario, di assistente o di farmacista presso gli enti ospedalieri, gli interessati devono aver compiuto un tirocinio pratico presso ospedali riconosciuti idonei a tal fine con deliberazione della giunta regionale.

Per essere ammessi a frequentare il suddetto tirocinio, gli interessati devono essere in possesso dei diplomi di laurea e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo o di farmacista e non devono aver superato i 32 anni di età.

I sanitari ammessi a frequentare il tirocinio pratico non hanno alcun rapporto di impiego ed osservano l'orario e gli obblighi del servizio a tempo pieno.

Il tirocinio, fermo l'orientamento specifico, deve impegnare il tirocinante anche in attività di medicina e di chirurgia generale.

La durata del tirocinio è di un anno.

I tirocinanti non possono essere adibiti a sostituzioni di personale sanitario dell'ospedale.

Con legge regionale sono stabilite forme assicurative in favore dei tirocinanti.

ART. 13.

(*Posti disponibili per il tirocinio*).

Con decreto del presidente della giunta regionale, è reso noto annualmente l'elenco dei posti di tirocinante determinati sulla base del rapporto tra le strutture ospedaliere, il numero dei medici, e il numero delle domande dei tirocinanti, la capacità ricettiva del sistema ospedaliero regionale tenuto conto delle indicazioni e delle esigenze della programmazione regionale del personale sanitario.

Il decreto è pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della regione.

Dell'avvenuta pubblicazione è dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Una legge regionale stabilisce le modalità per l'ammissione al tirocinio, i titoli di preferenza, i criteri per l'assegnazione dei posti disponibili.

ART. 14.

(*Trattamento economico e relazione sull'eseguito tirocinio*).

Ai tirocinanti viene corrisposto, a carico degli enti presso i quali svolgono il tirocinio un assegno mensile nella misura del 50 per cento della retribuzione base attribuita all'ispettore sanitario o all'assistente di ruolo o al farmacista a tempo pieno esclusa ogni indennità.

Al termine del tirocinio pratico l'amministrazione dell'ospedale presso il quale è stato compiuto il tirocinio rilascia una formale cer-

tificazione. Alla certificazione dovrà essere allegato il giudizio espresso collegialmente dai sanitari delle divisioni, sezioni o servizi presso i quali il tirocinante ha svolto la sua attività.

SEZIONE TERZA.

SVOLGIMENTO DEI CONCORSI.

ART. 15.

(*Nomina delle commissioni esaminatrici*).

Le commissioni esaminatrici dei concorsi a posti di sovraintendente, direttore, vice direttore e ispettore sanitario, primario, aiuto, assistente, direttore di farmacia e farmacista sono nominate dal presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta o del consiglio regionale, secondo quanto previsto dai singoli statuti, entro 30 giorni dalla data di scadenza del bando.

La composizione delle commissioni esaminatrici è indicata dagli articoli seguenti.

ART. 16.

Le commissioni esaminatrici dei concorsi per l'assunzione del personale sanitario sono così composte:

presidente della giunta regionale o suo delegato: presidente;

un amministratore degli enti ospedalieri della regione designato dalla associazione regionale degli ospedali: componente;

un rappresentante dei comuni designato dalla sezione regionale dell'ANCI: componente;

tre sanitari della materia messa a concorso, o di materia affine o di materia generale che la comprenda, di grado pari o superiore al posto messo a concorso, compresi negli elenchi prefissati dal Ministero, nominati dal consiglio regionale (due dalla maggioranza ed uno dalla minoranza): componenti;

un funzionario della carriera direttiva della regione: segretario.

ART. 17.

(*Valutazione dei titoli e del servizio per il concorso a sovraintendente sanitario*).

I titoli di studio accademici e pubblicazioni ½
Servizio . . . . . ½

ART. 18.

(*Valutazione dei titoli, del servizio e delle prove di esame dei concorsi per il restante personale sanitario, ad eccezione degli assistenti*).

Titoli di studio, accademici e pubblicazioni	15
Servizio	30
Prova teorica a questionario	20
Caso clinico o operazione tecnica . . .	20
Prova pratica	15

ART. 19.

(*Valutazione dei titoli, del servizio e delle prove di esame dei concorsi per gli assistenti*).

Titoli di studio, accademici e pubblicazioni	20
Servizio	20
Prova teorica a questionario	20
Caso clinico o operazione tecnica . . .	20
Prova pratica	20

ART. 20.

I punti disponibili per la valutazione dei titoli di carriera sono distribuiti così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, rispettivamente: per i concorsi di direttore sanitario, vice direttore sanitario, ispettore sanitario all'articolo 78; per i concorsi di primario, aiuto, assistente all'articolo 87; per i concorsi di direttore di farmacia e farmacista all'articolo 98.

ART. 21.

Le prove di esame sono le seguenti:

1) per i concorsi a posti di direttore sanitario, vice direttore sanitario, ispettore sanitario:

a) prova teorica a questionario su argomenti di igiene, medicina preventiva, tecnica ospedaliera;

b) relazione scritta su un caso clinico per gli aspetti attinenti all'igiene, medicina preventiva, tecnica ospedaliera;

c) prova pratica su argomenti inerenti la tecnica ospedaliera;

2) per i concorsi a posti di primario, aiuto, assistente:

a) prova teorica a questionario su argomenti inerenti la disciplina messa a concorso;

b) relazione scritta su un caso clinico inerente la disciplina messa a concorso;

c) prova pratica su argomenti inerenti la disciplina messa a concorso;

3) per i concorsi a posti di direttore di farmacia, farmacista:

a) prova teorica a questionario su argomenti inerenti le scienze farmaceutiche e la legislazione farmaceutica (con particolare riguardo a quella ospedaliera);

b) relazione scritta su un'operazione tecnico-farmaceutica;

c) prova pratica su argomenti di chimica analitica qualitativa e quantitativa, e di chimica bromatologica.

ART. 22.

(*Compensi ai componenti delle commissioni esaminatrici e ripartizione delle spese*).

La legge regionale stabilisce i compensi per i componenti delle commissioni esaminatrici e indica i criteri di ripartizione delle spese fra gli enti ospedalieri che hanno posti messi a concorso.

ART. 23.

(*Approvazione della graduatoria e dichiarazione dei vincitori*).

Il presidente della giunta regionale approva con proprio decreto la graduatoria dei candidati idonei e la comunica ai concorrenti e agli enti ospedalieri interessati, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ai concorrenti vincitori dovrà altresì essere rivolto l'invito a far pervenire, entro dieci giorni dalla data di ricezione della lettera, la dichiarazione di accettazione o di rinunzia, con l'avvertenza che, in caso di mancata accettazione del posto assegnato entro il termine anzidetto, non potrà optare per altri posti, tranne che, per rinunzia di altri candidati, non si rendano vacanti altri posti che nella domanda di ammissione al concorso aveva indicato in ordine di preferenza prioritaria.

Nel caso di mancata accettazione o di rinunzia del posto da parte del vincitore, il posto stesso è assegnato al concorrente che segue immediatamente in graduatoria e che l'abbia richiesto in ordine di preferenza.

Le interpellanze dei concorrenti che seguono in graduatoria, per l'assegnazione dei posti non accettati, devono essere effettuate entro il termine massimo di sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria.

ART. 24.

(*Nomina dei vincitori*).

I vincitori del concorso conseguono la nomina con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero. Le nomine possono essere conferite anche per posti non messi a concorso, che si rendano vacanti per qualsiasi causa entro sei mesi dalla data del bando di concorso.

Per l'assegnazione di tali posti i concorrenti idonei sono interpellati, con le modalità di cui all'articolo precedente, seguendo l'ordine di graduatoria.

Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro trenta giorni dal termine stabilito dall'amministrazione decade dalla nomina.

La nomina del dipendente che, per giustificato motivo, assume servizio con ritardo sul termine stabilito dall'amministrazione, decorre agli effetti economici, dal giorno in cui prende effettivo servizio.

CAPO TERZO

SERVIZIO DEL PERSONALE MEDICO

ART. 25.

(*Servizio a tempo pieno e servizio a tempo definito*).

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge la prestazione del servizio a tempo pieno è obbligatoria per tutto il personale medico vincitore di concorsi per posti di ruolo del personale sanitario ospedaliero e importa il divieto dell'attività libero professionale anche all'interno dell'ospedale.

Per il personale in ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge e che partecipa ai concorsi vale la norma del comma precedente. Per il personale che non partecipa ai concorsi l'obbligo del tempo pieno decorrerà a far tempo dal quinto anno dall'entrata in vigore della legge.

Le regioni prevedono con proprie leggi i casi in cui l'amministrazione dell'ente ospedaliero deve consentire il tempo definito, determinando gli obblighi relativi sulla base dei criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43, lettera *d*) della legge 12 febbraio 1968, n. 132, tranne per quanto concerne l'esercizio dell'attività libero-professionale all'interno dell'ospedale che è vietata.

Rimane salvo il disposto dell'articolo 10, lettera *i*), ultima parte della legge 12 febbraio 1968. n. 132.

CAPO QUARTO

ORGANIZZAZIONE DIPARTIMENTALE E COMITATI OSPEDALIERI

ART. 26.

(*Il dipartimento*).

Con legge regionale ed entro il periodo massimo di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di realizzazione in tutti gli ospedali di strutture organizzative a tipo dipartimentale.

La legge dovrà ispirarsi ai seguenti princìpi fondamentali:

a) il dipartimento può comprendere divisioni, sezioni ed altri servizi sia dell'ospedale che di altre strutture sanitarie locali;

b) il coordinamento delle attività svolte dal dipartimento e dalle strutture che lo compongono è assicurato da un comitato di dipartimento costituito da rappresentanze di tutto il personale ospedaliero che opera all'interno del dipartimento.

ART. 27.

(*Istituzione dei consigli di ospedale*).

La legge regionale fissa le norme per la istituzione negli enti ospedalieri di un consiglio d'ospedale costituito da rappresentanze di tutto il personale ospedaliero integrato da rappresentanze dei comitati di dipartimento.

La legge regionale indica anche le materie nelle quali è obbligatorio per l'amministrazione dell'ospedale richiedere il parere del consiglio di ospedale.

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 28.

I sanitari in possesso delle idoneità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, possono partecipare ai concorsi regionali per i posti corrispondenti che verranno banditi entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e non saranno tenuti a sostenere la prova teorica. Il punteggio da attribuire a tale prova viene determinato in proporzione a quello conseguito nella prova di idoneità.

ART. 29.

(*Norme transitorie per il personale sanitario non di ruolo*).

I sovraintendenti, i direttori, i vice direttori e gli ispettori sanitari, i primari, gli aiuti e gli assistenti, i direttori di farmacia e i farmacisti che alla data del 31 dicembre 1971 abbiano prestato servizio continuativo anche non di ruolo da almeno sei mesi sono nominati in ruolo dopo aver superato un concorso loro riservato.

Detto concorso si svolge secondo le norme della presente legge compreso quanto previsto dall'articolo 25. I sanitari possono concorrere soltanto per il posto da loro ricoperto.

I posti di ruolo ricoperti interinalmente, già assegnati a titolari in aspettativa, compresa l'aspettativa per trasferimento ad altro ente ospedaliero, sono messi a concorso trascorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 30.

(*Concorso riservato al personale incaricato*).

Nell'attesa dell'espletamento dei concorsi previsti dalla presente legge, le amministrazioni ospedaliere, in relazione alla effettiva esigenza di servizio, possono ricoprire i posti vacanti, con l'osservanza della procedura indicata nel terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, per incarico temporaneo non rinnovabile. La deliberazione di incarico deve coincidere con la deliberazione della amministrazione che segnala alla regione la messa a concorso del posto per l'anno successivo.

Gli incarichi non possono essere conferiti per la copertura di posti di nuova istituzione.

Per le esigenze derivanti dalla vacanza di posti non disponibili si provvede unicamente mediante la sostituzione temporanea a norma delle vigenti disposizioni.

I sanitari cui è affidato l'incarico temporaneo a norma del primo comma, decadono di diritto dall'incarico se l'amministrazione ospedaliera omette di comunicare la vacanza del posto ai sensi dell'articolo 6.

ART. 31.

(*Abrogazione di norme incompatibili*).

È abrogata ogni disposizione incompatibile con le norme della presente legge.